

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 5300 del 13.11.2012 concernente “indirizzi operativi volti ad assicurare l’unitaria partecipazione delle Organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”. Applicazione dei benefici normativi previsti dal DPR 194/2001 – art. 9 e 10.

CIRCOLARE N. 1/2016

Il Direttore dell’Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio

Oggetto: Modalità attuative per le richieste di autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi previsti dal DPR 194/2001 – art. 9 e 10 e la gestione delle richieste di rimborso limitatamente agli interventi ed alle attività di protezione civile di rilievo locale, preventivamente autorizzati dall’Agenzia regionale di Protezione Civile.

La Regione Lazio, in conformità della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 5300 del 13.11.2012 ha istituito, con deliberazione del 22 maggio 2013 n. 190, presso questa Agenzia Regionale di Protezione Civile l’Elenco Territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile della Regione Lazio.

Come è noto le Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco Territoriale della Regione possono usufruire dei benefici normativi di cui agli artt. 9 e 10 del D.P.R. 8 febbraio 2001 n. 194, per la partecipazione alle attività di pianificazione, soccorso, simulazione, emergenza nonché per la partecipazione ad attività di formazione teorico-pratica.

La suindicata Direttiva del 13.11.2012 conferisce alle singole Regioni, limitatamente alle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in caso o in vista di eventi di rilievo regionale o locale, di cui alle lettere a) e b) dell’art. 2 comma 1 della legge 225/1992, la competenza per l’attivazione e l’autorizzazione all’applicazione dei benefici normativi ex artt. 9 e 10 del DPR 194/2001, nei confronti delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco Territoriale Regionale.

Inoltre la medesima Direttiva (*punto 2.2.2 “attività ed interventi di rilievo locale e regionale”*) attribuisce alle singole Regioni, relativamente alle attività ed interventi di protezione civile di rilievo locale o regionale, la facoltà di disciplinare le modalità operative di attivazione disposte dalle Autorità locali di protezione civile (Prefettura, Provincia, Comune) per l’applicazione degli artt. 9 e 10 del D.P.R. 194/2001, a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile iscritte negli Elenchi Territoriali regionali.

Pertanto, in attuazione della richiamata Direttiva, in analogia alle procedure in essa stabilite dal Dipartimento della Protezione Civile, in merito all’applicazione dei suindicati benefici normativi, e al fine di semplificare ed uniformare i procedimenti amministrativi, nonché di agevolare lo svolgimento delle conseguenti attività istruttorie per i successivi rimborsi previsti dagli art. 9 e 10 del DPR 194/2001, questa Agenzia Regionale provvederà, nei limiti delle proprie risorse finanziarie annuali di bilancio, ad effettuare la liquidazione dei rimborsi ai datori di lavoro nonché alle Organizzazioni di Volontariato iscritte nell’Elenco Territoriale preventivamente autorizzate, nella fattispecie in discorso, per il tramite degli Enti Locali della Regione Lazio secondo le modalità attuative per l’effettuazione delle istruttorie, finalizzate alle autorizzazioni all’applicazione dei benefici e alla conseguente istruttoria dei rimborsi di seguito indicate.

Resta fermo che, relativamente alle attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione tecnico-pratico, compresa quella destinata ai cittadini, l’attivazione delle organizzazioni e l’autorizzazione

all'applicazione dei benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del Regolamento, avviene sempre a cura del Dipartimento della Protezione Civile, con oneri a carico del proprio bilancio.

Le organizzazioni iscritte nell'Elenco Territoriale che intendano promuovere attività formative o addestrative a livello locale possono presentare istanza, al Dipartimento di Protezione Civile, solo per il tramite della Regione Lazio.

Inoltre, con riguardo alle modalità operative per l'autorizzazione ai benefici previsti dagli artt. 9 e 10 del DPR 194/2001 per le organizzazioni e i volontari impegnati in attività di ricerca di dispersi nei vari ambienti, sia oggetto di specifica disciplina che non, si rimanda alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri, repertorio n°5300 del 13 novembre 2012.

Si rammenta infine, con riguardo agli eventi diversi dalle emergenze che per il loro impatto possono mettere a rischio l'incolumità della popolazione, l'applicazione dei benefici è subordinata all'attivazione del piano comunale e all'istituzione temporanea del C.O.C.

Modalità operative

Richiesta di autorizzazione dei benefici ex art. 9 DPR 194/2001 da parte degli Enti Territoriali

La richiesta di autorizzazione ai benefici di cui alla presente viene inoltrata alla Regione Lazio a cura dell'Ente attivatore o, ove ne ricorrano i presupposti di urgenza, viene inoltrata anche per le vie brevi alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile (803.555) che, previa istruttoria interna, provvede a conferirla; le richieste in ogni caso andranno inviate in maniera formale tramite PEC all'indirizzo dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile (pec: agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it). Nel caso di richieste telefoniche gli Enti Attivatori indicheranno l'emergenza da affrontare e il numero indicativo dei volontari che saranno impegnati per superarla, riportando in seguito tali dati sulla richiesta di autorizzazione scritta.

Ottenuta l'autorizzazione all'attivazione delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi dell'art. 9 del DPR 194/2001 l'Ente richiedente procede ad attivare le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte nell'elenco territoriale della Regione Lazio inviando contestualmente alla Sala Operativa di Protezione Civile Regionale la comunicazione dei volontari impegnati che necessitano dell'applicazione dei benefici in parola. L'attivazione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- Evento o attività di riferimento;
- Inizio, durata e termine (in caso che il termine non sia determinabile al momento dell'attivazione si individuerà come termine la "cessata emergenza") dell'impiego delle Organizzazioni di Volontariato;
- Le modalità di rilascio di attestazione di partecipazione ai volontari interessati da una autorità presente sul luogo dell'evento.

Gli Enti attivatori avranno poi cura di acquisire dalle Organizzazioni di Volontariato interessate, per ogni volontario da queste impiegato, le seguenti informazioni che saranno riportate sull'attivazione stessa:

- Nome e cognome;
- Luogo e data di nascita e sua residenza;
- Datore di Lavoro e sua sede legale;
- Codice Fiscale – Partita Iva del Datore di Lavoro;
- Periodo dell'impiego.
- L'Ente al quale devono essere indirizzate le richieste di rimborso da parte dei datori di lavoro.

Tale attivazione sarà poi trasmessa, a cura delle Organizzazioni di Volontariato attivate, a ciascun datore di lavoro ai fini della giustificazione dell'assenza dei propri volontari dal luogo di lavoro.

Richiesta di rimborso per dipendenti volontari di protezione civile

La richiesta di rimborso sarà presentata direttamente dai datori di lavoro all'Ente attivatore entro i due anni successivi alla data di conclusione dell'evento (art.10, comma 4 – DPR 194/2001). La stessa, redatta su carta intestata del datore di lavoro e secondo il modello 1) allegato alla presente direttiva, sarà corredata dalla seguente documentazione:

- Copia attivazione rilasciata dall'Ente Attivatore;
- Attestato di partecipazione alle attività di protezione civile rilasciato dall'autorità che abbia materialmente coordinato gli interventi di protezione civile;
- Fotocopia del Documento d'Identità del legale rappresentante del Datore di Lavoro;

I giorni da conteggiare per la richiesta di rimborso sono quelli di effettiva assenza dal posto di lavoro, escludendo quindi dai conteggi i giorni festivi, il sabato, la domenica qualora la lavorazione del dipendente non sia calcolata su base mensile ovvero tali giorni non siano lavorativi per effetto di turnazioni o altre disposizioni contrattuali.

Richiesta di rimborso per i lavoratori autonomi e professionisti

I lavoratori autonomi e liberi professionisti inoltreranno la domanda di rimborso all'Ente attivatore entro i due anni successivi alla data di conclusione dell'evento. La stessa sarà corredata dalla documentazione in seguito riportata e redatta su carta intestata dell'interessato secondo lo schema rappresentato negli allegati modelli 2) e 3) da utilizzare, rispettivamente, da lavoratori autonomi e da professionisti:

- Copia dell'attivazione rilasciata dall'Ente Attivatore;
- Copia della dichiarazione dei redditi per l'anno precedente a quello di attivazione fermo restando il limite giornaliero di euro 103,29;
- Copia dell'attestato di presenza rilasciato dall'autorità che ha coordinato l'intervento;
- Copia del Documento d'Identità.

Istruttoria e richiesta fondi per la liquidazione

Completata l'istruttoria corredata dalla sopra elencata documentazione, nonché da ogni altra ritenuta necessaria dall'Ente attivatore, questi dovrà inviare, con cadenza bimestrale, la richiesta dei fondi finanziari necessari per provvedere alla liquidazione delle somme accertate utilizzando a tal fine lo schema riportato sul modello 6), per il rimborso dei datori di lavoro, oppure sul modello 7) per i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Richiesta di autorizzazione dei benefici ex art. 10 DPR 194/2001.

La richiesta di autorizzazione ai benefici di cui all'art. 10 del DPR 194/2001 dovrà essere preventivamente richiesta all'Agenzia di Protezione Civile della Regione Lazio e potrà essere conferita compatibilmente con le disponibilità attuali di bilancio. La richiesta potrà essere anticipata per le vie brevi alla Sala Operativa Regionale di Protezione Civile nei casi di comprovata emergenza e comunque formalmente regolarizzata, come per le altre richieste non a carattere urgente, con richiesta scritta.

- Ai sensi del sopracitato art. 10 del DPR 194/2001 saranno ammesse a rimborso le spese per il Consumo carburante per il rifornimento dei mezzi e delle attrezzature utilizzate nelle attività (gruppi elettrogeni, motopompe, etc.) documentate secondo le modalità indicate nel Regolamento regionale concernente "Misure a favore delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile", approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. DEC17 del 09.06.2015.

- Le ulteriori tipologie di spese comunque connesse alle attività e agli interventi dovranno essere preventivamente autorizzate anche in funzione della disponibilità di bilancio;

Le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato dovranno pervenire all'ente attivatore entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento e dovranno essere inoltrate, con cadenza bimestrale, secondo lo schema dell'allegato modello 4). L'Ente stesso provvederà poi a inviare alla scrivente Agenzia la richiesta di liquidazione dei corrispondenti importi secondo lo schema riportato nell'allegato modello 5).

Tutte le richieste di liquidazione delle somme necessarie per i rimborsi di cui alla presente dovranno pervenire corredate da una dichiarazione del responsabile dirigente dell'Ente Attivatore attestante che l'istruttoria è stata svolta in maniera conforme alle disposizioni contenute nella presente circolare.

Disposizione finale.

Per quanto non specificatamente disciplinato dalla presente circolare si fa riferimento alla vigente normativa con particolare riguardo alla richiamata Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Rep. 5300 del 13.11.2012.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE